

numero		Bellinzona																																																							
3795	cl	1	16 settembre 2015																																																						
GESCANNT			7. SEP. 2015																																																						
17. Sep. 2015			Repubblica e Cantone Ticino																																																						
Il Consiglio di Stato			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>z. K.</td> <td>z. Erl.</td> <td></td> <td>z. K.</td> <td>z. Erl.</td> </tr> <tr> <td>DIR</td> <td></td> <td></td> <td>HBB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>stv. DIR</td> <td></td> <td></td> <td>HS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GEKO</td> <td></td> <td></td> <td>IFI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KOMM</td> <td></td> <td></td> <td>ARE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BGR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BGM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		z. K.	z. Erl.		z. K.	z. Erl.	DIR			HBB			stv. DIR			HS			GEKO			IFI			KOMM			ARE			INT						BGR						Biz						BGM					
	z. K.	z. Erl.		z. K.	z. Erl.																																																				
DIR			HBB																																																						
stv. DIR			HS																																																						
GEKO			IFI																																																						
KOMM			ARE																																																						
INT																																																									
BGR																																																									
Biz																																																									
BGM																																																									

Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca
Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione SEFRI
Einsteinstrasse 2
3003 Bern

Indagine conoscitiva concernente l'ordinanza sulla formazione continua (OFCo)

Signor Consigliere federale,
signore e signori,

nel ringraziare per averci consentito di prendere posizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva concernente l'ordinanza sulla formazione continua (OFCo) osserviamo quanto segue.

Contesto

Con l'ordinanza sulla formazione continua (OFCo) vengono regolati il finanziamento delle organizzazioni prestatrici di formazione nonché la promozione, l'acquisizione e la conservazione delle competenze di base degli adulti. Questo progetto di consultazione è limitato alle aree per le quali la legge sulla formazione continua (LFCo) assicura un finanziamento.

Il Canton Ticino sposa il concetto secondo il quale non si dovrebbe mai smettere di apprendere poiché il mondo cambia, la tecnologia e i processi di lavoro evolvono e invecchiano ogni giorno e la politica compie importanti sforzi per adeguarvisi. A tutto ciò vanno ad aggiungersi la mobilità sociale e gli aspetti legati ai flussi demografici. La Svizzera in generale e il Ticino in particolare, quali paesi di immigrazione, conoscono bene il problema. Diverse lingue, differenti culture e percorsi di scolarizzazione obbligatoria non equiparabili evidenziano in molti casi significative carenze sul piano delle competenze di base da parte di adulti migranti, ma pure una difficoltà sul piano del riconoscimento delle esperienze e formazioni informali. Leggere, scrivere e far di conto tornano a essere concetti tutt'altro che scontati anche per gli adulti confrontati con una società sempre più tecnologica. In questo senso sono operative molte organizzazioni e sono attivi progetti di sostegno specifici. Il Canton Ticino, da parte sua, ha da tempo preso seriamente in considerazione la problematica integrandola pienamente nelle Linee direttive 2012 -2015 (scheda 13 Formazione degli adulti e relativi aggiornamenti¹)

Questo Consiglio di Stato accoglie favorevolmente il fatto che il governo federale, con la presente ordinanza, costituisca la base giuridica per permettere alle organizzazioni senza scopo di lucro e prestatrici di formazione e di promozione delle competenze di base degli adulti di ricevere sostegno finanziario da parte della Confederazione. La nostra adesione è tuttavia accompagnata da alcune richieste elencate qui di seguito.

¹ http://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/LINEE_DIRETTIVE/2012-2015-3/Formazione_lavoro_svilupppo_economico.pdf

Il sostegno finanziario federale ai Cantoni per la promozione delle competenze di base degli adulti, dovrebbe, analogamente alla promozione dell'integrazione degli stranieri, adottare un piano cantonale nel quadro di convenzioni di programma. Riteniamo quest'ultimo strumento efficace, nell'ottica della garanzia di coordinamento in ambito di cooperazione interistituzionale (CII²).

Entrando nel merito della consultazione lo scrivente Consiglio di Stato esprime brevemente le seguenti considerazioni.

Sezione 1. In questa sezione sono indicate le modalità di finanziamento della formazione continua non formale e non regolamentata da altre leggi speciali. Le domande, l'entità dei crediti, le decisioni e i resoconti di verifica sono gestiti direttamente dalla SEFRI attraverso "convenzioni di prestazione".

Richiesta: è auspicabile definire in modo più esplicito l'implicazione dei Cantoni nel processo d'individuazione degli obiettivi, affinché vengano garantiti gli interessi generali e quelli delle regioni periferiche.

Art. 1. Organizzazioni della formazione continua

Già oggi possono accedere ai finanziamenti le grandi organizzazioni (FSEA, Leggere e scrivere, OML, IUFPF, ecc.) che operano sul piano nazionale e hanno tra gli obiettivi principali la formazione continua, fornendo prestazioni nell'ambito della formazione continua non formale.

Osservazione: si invita a vigilare affinché le organizzazioni garantiscano medesime prestazioni in tutte le regioni linguistiche.

Art.2 Prestazioni sostenute

"1. Possono essere sostenute con aiuti finanziari le seguenti prestazioni:

a. informazioni al pubblico su temi della formazione continua, in particolare misure di sensibilizzazione all'apprendimento permanente";

Osservazione: il concetto di formazione permanente dovrebbe rimandare a quello comunemente indicato come *longlife learning*. Proprio per questo nella garanzia delle pari opportunità (art. 8 LFCo) è auspicabile garantire la formazione continua indipendentemente dall'età del potenziale apprendente.

L'art. 7 LFCo (Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale) indica che Confederazione e Cantoni provvedono *"ad assicurare procedure trasparenti per il riconoscimento della formazione continua e della formazione informale ai fini della formazione formale"* e nel cpv2 si sostiene che *"La Confederazione e i Cantoni favoriscono la permeabilità e la definizione di modalità di validazione degli apprendimenti"*.

Proposta di modifica: al punto c aggiungere *"misure di interesse pubblico preponderante finalizzate a garantire e promuovere la qualità, a sviluppare la formazione continua e i processi di riconoscimento della formazione informale ai fini della formazione formale"*.

Art. 3 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

Gli obiettivi indicati dalla LFCo all'art. 4 Cpv mettono in evidenza come i pubblici di riferimento siano molto differenti tra loro e abbiano attitudini e disponibilità alla formazione continua che possono dipendere dal livello formativo di partenza, dalle risorse finanziarie disponibili, dalla cultura aziendale. Queste variabili sono spesso difficilmente misurabili ma incidono in modo importante sull'impegno finanziario degli enti. È quindi importante che il calcolo degli aiuti finanziari tenga conto anche dell'eterogeneità del pubblico cui sono indirizzati gli interventi.

² La collaborazione interistituzionale (CII) promuove la cooperazione tra i diversi partner dell'assicurazione invalidità, dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'aiuto sociale e delle istituzioni attive nel settore della formazione professionale e della migrazione. È realizzata per conto dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e della SECO.

Sezione 2. Questa sezione dell'Ordinanza contempla le modalità di finanziamento delle misure che interessano nello specifico l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. Per quanto concerne questa sezione è indispensabile riconoscere le particolari caratteristiche socioeconomiche, psicologiche e formative del pubblico interessato a questo tipo di interventi, come pure la differente struttura demografica e socioeconomica dei Cantoni.

Art. 8 Obiettivi strategici

È fondamentale il coinvolgimento di Cantoni e OML per la definizione degli obiettivi strategici, pertanto va evitata la costituzione di ulteriori organismi che potrebbero rendere particolarmente oneroso e dispersivo l'impegno dei diversi soggetti coinvolti. L'orizzonte temporale di 4 anni è importante per poter operare in modo continuativo verificando i risultati delle misure attuate.

Richiesta: la coordinazione tra i servizi federali, pur nel rispetto delle competenze cantonali, dovrebbe poter definire disposizioni chiare per i Cantoni e gli uffici competenti, affinché la collaborazione si fondi su basi solide (v. art 9 cpv 3 OFCo).

Art. 9 Programmi cantonali (PC)

- a) Cpv 1. Il concetto di PC è interessante e permette una pianificazione di contenuti su un arco di tempo adeguato rendendo indispensabile la collaborazione tra enti pubblici e privati attivi sul territorio. L'esperienza del Programma d'integrazione cantonale indica come siano necessarie risorse (finanziarie e umane) per poter attivare con successo le misure di implementazione degli obiettivi federali. Queste risorse devono poter essere previste nel quadro degli aiuti federali.
- b) Cpv 2 e 3. Nella fase operativa di costituzione degli "organismi designati dai Cantoni" con il compito di elaborare i PC e mantenere il coordinamento con la Confederazione sarebbe interessante potersi avvalere di esperienze modello di riferimento. Pur mantenendo la libertà di azione cantonale, per evitare il moltiplicarsi di strutture onerose per i Cantoni sul piano finanziario e umano sarebbe opportuno far riferimento a gruppi o commissioni interdipartimentali già esistenti incaricati dei nuovi compiti.

Osservazioni:

- Invito a costituire una banca dati sui modelli/*best practice* efficaci e efficienti allo scopo di implementazione gli obiettivi nazionali da integrare con il PIC e altre misure (Leggi speciali).
- Si invita a evitare di vincolare con l'OFCo la costituzione di organismi specifici, lasciando ai Cantoni la possibilità di orientare, attivare o ricostituire gruppi o commissioni attivi già orientati a questo scopo.

Art. 12 Ripartizione dei contributi

Art. 13 Entità degli aiuti finanziari

Nella suddivisione dei contributi (chiave di riparto) così come nella partecipazione finanziaria diretta dei Cantoni è necessario tener presenti alcune caratteristiche cantonali. Il Ticino e il Grigioni in quanto minoranze linguistiche e periferiche, possono costituire delle Convenzioni intercantonali solo parziali e far capo molto limitatamente a documentazione sviluppata in altre realtà geografiche e linguistiche, senza oneri per traduzioni e adattamenti. Inoltre il Cantone Ticino vive una particolare situazione economica e demografica riconosciuta dal Consiglio Federale (tipologia delle aziende, difficoltà di integrazione e limitata mobilità professionale giovanile, ecc.) e ha caratteristiche morfologiche geografiche che determinano sforzi importanti per rendere efficaci e accessibili a tutti le misure adottate.

Osservazioni:

1. Si invita a tener conto nella ripartizione dei finanziamenti delle risorse cantonali e di ulteriori condizioni specifiche, quali ad esempio la lingua e le possibilità di coordinazione intercantionale.
2. L'entità di due milioni di franchi previsti per gli aiuti finanziari fissata dalla Confederazione per tutti i Cantoni è irrisoria rispetto agli obiettivi enunciati dalla legge e alla gravità del problema dell'illetteratismo misurata nell'ultima rilevazione ALL³ del 2003, nonché alle conseguenze socioeconomiche monitorate regolarmente dalle statistiche dello stato sociale e della disoccupazione.

Art. 14 Resoconto e controllo. Le procedure di garanzia e sviluppo della qualità (art. 6 LFCo) diventano condizioni imprescindibili al momento della concessione del credito (art. 4 OFCo Domanda) e quindi i controlli annuali non dovrebbero comportare eccessivi aggravii dal profilo amministrativo. Aspetto questo importante per non sottrarre risorse alle attività sul campo a favore dei pubblici deboli.

Per concludere ed in sintesi:

1. Gli obiettivi strategici, di cui all'art. 8 della OFCo, devono poter essere elaborati in stretta collaborazione con i Cantoni, in modo che gli indirizzi a livello federale siano in sintonia con le realtà locali (linguistiche, geografiche, demografiche ecc.).
2. Responsabilità e cooperazioni a livello federale della formazione continua, della formazione professionale, della promozione dell'integrazione - in conformità con la legge sugli stranieri (LStr) - dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) e dell'invalidità (AI) devono essere chiaramente definite (OFCo, art. 8).
3. Il Consiglio federale è chiamato ad aumentare in modo importante l'entità dei mezzi finanziari messi a disposizione affinché gli obiettivi della legge abbiano concrete possibilità di venir conseguiti. Nell'ambito del messaggio ERI 2017-2020, concernente la promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, vanno quindi allocate le necessarie risorse finanziarie al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di adulti con lacune nelle competenze di base, puntando ad offrire loro le più adeguate opportunità formative.

La preghiamo di gradire, signor Consigliere federale, i sensi della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

N. Gobbi

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. (unicamente per e-mail):

- Deputazione ticinese alle camere federali
(delegato.berna@ti.ch, joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch)
- Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)

³ Lire et calculer au quotidien. Compétences des adultes en Suisse, rapport national de l'enquête Adult literacy & lifeskills Survey ALL, Neuchâtel, UST, 2006